

ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLA RETE DELLE UNIVERSITÀ PUGLIESI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - RUS Puglia

TRA

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede e domicilio fiscale in Bari, Piazza Umberto I, 1, 70121, C.F.: 80002170720, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Stefano Bronzini, in qualità di legale rappresentante (di seguito denominato "Uniba" e/o Parte);

l'Università degli Studi di Foggia, con sede e domicilio fiscale in Foggia via A. Gramsci 89/91 70122, Partita IVA: 03016180717, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Lorenzo Lo Muzio, in qualità di legale rappresentante (di seguito denominato "Unifoggia" e/o Parte);

l'Università del Salento, con sede e domicilio fiscale in Lecce, Piazza Tancredi n. 7, 73100 P.I. 00646640755 - C.F. 80008870752, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Fabio Pollice, in qualità di legale rappresentante (di seguito denominato "Unisalento" e/o Parte);

Università LUM Giuseppe De Gennaro, con sede e domicilio fiscale in Casamassima (Ba) via Strada Statale 100 km 18, 70010 C.F. 93135780729 – P.IVA 05089080724, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Antonello Garzoni in qualità di legale rappresentante (di seguito denominata "LUM" e/o Parte)

Politecnico di Bari con sede e domicilio fiscale a Bari in via Amendola 126/B C.F. 93051590722, PI 04301530723, legalmente rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Francesco Cupertino, (di seguito denominata "POLIBA" e/o Parte)

di seguito, congiuntamente anche indicati come le "Parti", le "Università pugliesi" o gli "Atenei".

Premesso che

- la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS nazionale), di cui fanno parte anche i cinque Atenei pugliesi (le Parti), è stata costituita con Accordo stipulato in data 30/06/2017 ed è stata rinnovata con la stipula di un nuovo atto in data 01/07/2020.
- le Università rivestono un ruolo chiave nella formazione delle generazioni future e nella diffusione della conoscenza all'interno della società, anche con riferimento alla capacità di promuovere uno sviluppo sostenibile.
- le Università impegnate nella promozione di uno sviluppo sostenibile sono istituzioni in grado di supportare scelte politiche consapevoli basate su processi partecipativi, trasversali, concreti, di lungo periodo, attraverso le quali perseguire in modo integrato la tutela e la rigenerazione ambientale, il benessere della comunità, l'equità sociale e lo sviluppo economico.

- le Università pugliesi che perseguono insieme politiche di sostenibilità, come modello di buona pratica da estendere anche ad altri settori della P.A., dell'istruzione e del territorio in generale, possono con maggior efficacia:
 - incentivare lo sviluppo di una collaborazione tra Università e territorio, diffondendo innovazione sostenibile e fornendo stimoli culturali per l'intero sistema regionale;
 - promuovere politiche innovative per lo sviluppo sostenibile in maniera diffusa e particolarmente mirata alle nuove generazioni;
 - promuovere progetti e processi orientati a supportare la transizione ecologica;
 - promuovere iniziative di dialogo con attori istituzionali, di ricerca, economici, ad esempio attraverso technology transfer office, servizi di incubatori e spin-off per accelerare l'innovazione orientata ad uno sviluppo sostenibile.
- nel 2019 si è svolto a Udine l'evento "I Magnifici Incontri CRUI 2019 - Le Università per lo Sviluppo sostenibile", importante incontro nazionale promosso e organizzato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), con il ruolo centrale della RUS nazionale, che ha ribadito la funzione fondamentale delle Università sia in relazione alla formazione delle generazioni future che alla trasmissione della conoscenza all'intera società del tema dello Sviluppo Sostenibile.
- nel 2021 le Università pugliesi hanno sottoscritto un protocollo di intesa nell'ambito del progetto "Puglia Regione Universitaria: studiare e vivere in città accoglienti e sostenibili", promosso dalla Regione Puglia e da A.Di.S.U. Puglia, coordinato da urban@it, centro nazionale di studi per le politiche urbane.
- il Comitato Universitario Regionale di Coordinamento Puglia (CURC Puglia), nella Seduta dell'11/01/2023 (Verbale CURC n. 1/2023), ha deliberato, con il voto unanime dei Rettori, di costituire un tavolo in cui ogni Università pugliese presente nella RUS partecipi con un proprio delegato al fine di porre in essere gli atti necessari alla costituzione della RUS Puglia quale sotto-rete a livello regionale della RUS nazionale, per il coordinamento delle attività sulla sostenibilità delle Università pugliesi.
- è interesse delle Parti, pertanto, definire un coordinamento su scala regionale delle attività svolte nell'ambito della RUS nazionale, dando vita alla Rete delle Università pugliesi per lo Sviluppo Sostenibile ("RUS Puglia") disciplinata nel presente Accordo.

Tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo stesso.

Articolo 2

(Costituzione e denominazione della RUS Puglia)

1. È istituita la RETE DELLE UNIVERSITÀ PUGLIESI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, d'ora in poi denominata "RUS Puglia", a cui partecipano di diritto tutte le Università pugliesi aderenti alla RUS nazionale.
2. La RUS Puglia, che non ha propria soggettività giuridica distinta dagli Atenei che la compongono, rappresenta una modalità consensuale di coordinamento, confronto e collaborazione tra le Parti, ai sensi all'art. 15 della L. n. 241/1990, in relazione alle azioni delle Università pugliesi per lo sviluppo sostenibile.

Articolo 3

(Oggetto e finalità della RUS Puglia)

1. Le finalità della RUS Puglia sono:

- diffondere la cultura e le buone pratiche per favorire lo sviluppo sostenibile del territorio pugliese, sia all'interno che all'esterno delle Università pugliesi (a livello locale, regionale, nazionale, internazionale);
- promuovere la collaborazione e il diretto scambio di informazioni sia tra le Università pugliesi, sia tra esse e la RUS a livello nazionale;
- favorire la condivisione di conoscenze, competenze, proposte, iniziative e progettualità tra le Parti, finalizzate allo sviluppo di collaborazioni fra le Università pugliesi su tematiche legate allo sviluppo sostenibile;
- elaborare idee, proposte o documenti da sottoporre congiuntamente al Comitato di Coordinamento della RUS nazionale;
- elaborare idee, proposte o documenti da sottoporre congiuntamente alla Regione Puglia e/o a soggetti pubblici o privati del tessuto istituzionale, sociale, economico e culturale, a livello regionale o locale, per lo sviluppo sostenibile delle comunità del territorio incluse le stesse istituzioni accademiche;
- attuare iniziative congiunte su scala territoriale regionale;
- valutare e promuovere la declinazione coordinata a livello regionale di iniziative della RUS nazionale;
- incrementare gli impatti positivi in termini ambientali, etici, sociali ed economici delle azioni poste in essere singolarmente dalle Parti, così da contribuire al raggiungimento degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs);
- rafforzare la riconoscibilità e il valore dell'esperienza della RUS Puglia a livello nazionale e internazionale, valorizzando il territorio regionale;
- favorire attività di diffusione/disseminazione/comunicazione in ambito intra ed extra universitario.

Articolo 4

(Impegni delle Parti)

1. La sottoscrizione del presente Accordo rappresenta per ciascuna delle Parti un impegno a orientare le proprie attività istituzionali verso obiettivi di sostenibilità integrata, ai sensi delle premesse e del precedente art. 3, a partecipare attivamente al raggiungimento degli obiettivi della RUS Puglia e in ogni caso a rispettare i contenuti del presente Accordo.

2. Inoltre, ciascuna delle Parti aderenti alla RUS Puglia si impegna a:

- identificare e comunicare a tutte le altre Parti il proprio unico Rappresentante nella RUS Puglia, che coinciderà per ciascuno dei cinque Atenei con il rispettivo Delegato pro tempore del Rettore alle tematiche della Sostenibilità;
- contribuire all'eventuale redazione di documenti e/o report congiunti relativi alle attività della RUS Puglia.

Articolo 5

(Durata dell'Accordo)

1. L'Accordo ha durata di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data della sua stipulazione con firma digitale dei Rettori di tutte le Parti.
2. L'Accordo potrà essere rinnovato con apposito atto scritto, per un periodo massimo di uguale durata, previa approvazione di tutte le Parti.
3. È comunque fatto salvo l'obbligo delle Parti di portare a conclusione tutte le attività in essere al momento della scadenza dell'Accordo.

Articolo 6

(Organi istituzionali)

1. Costituiscono organi istituzionali della RUS Puglia:
 - il Comitato di Coordinamento (di seguito, il "Comitato");
 - il Presidente.
2. Il Comitato è composto da un Rappresentante per ciascuna delle Parti, individuato ai sensi dell'art. 4, comma 2. Il Comitato resta in carica per tutta la durata dell'Accordo, ai sensi dell'art. 5.
3. Il Comitato è validamente costituito (quorum costitutivo) con almeno 4 (quattro) componenti e delibera (quorum deliberativo) all'unanimità dei presenti.
4. Ciascun Rappresentante, in caso di impedimento personale a partecipare a una riunione del Comitato, può designare in forma scritta un altro soggetto delegato in sua vece per partecipare alla riunione ed esprimere il voto, dandone preventiva comunicazione scritta al Presidente.
5. Le convocazioni, le riunioni e le comunicazioni relative al Comitato possono essere effettuate in modalità telematica.
6. Il Comitato:
 - nomina al suo interno il Presidente, con rotazione annuale ai sensi del comma 9;
 - svolge funzioni di indirizzo e di monitoraggio delle attività della RUS Puglia, in particolare per quanto attiene ai piani di attività e alla predisposizione di eventuali documenti e/o report della RUS Puglia;
 - delibera su ogni questione che una o più delle Parti chiedano di mettere all'ordine del giorno;
 - delibera sull'uso del logo della RUS Puglia al di fuori dei casi nei quali, ai sensi del comma 10, ne dispone il Presidente;
 - è competente per il previo tentativo di composizione bonaria delle controversie di cui all'art. 14, comma 2.
7. Le deliberazioni del Comitato vincolano il Presidente a darvi attuazione.
8. Di ogni riunione del Comitato è redatto un sintetico verbale, firmato dal Presidente e inviato a tutti i componenti del Comitato.
9. Il Presidente è nominato dal Comitato per la durata di un anno solare. In base a un principio di rotazione e piena parità tra le Parti, nel corso della durata dell'Accordo ciascuna Parte dovrà avere diritto ad esprimere un Presidente. Le nomine sono deliberate con cadenza annuale in base a un ordine di turnazione tra gli Atenei deciso dal Comitato medesimo. Fino alla nomina del nuovo Presidente, resta in carica quello nominato per l'annualità precedente.

10. Il Presidente:

convoca le riunioni del Comitato di Coordinamento, inviando a tutti i componenti del Comitato la comunicazione di data, ora e modalità della riunione nonché il relativo ordine del giorno, contenente i punti e le questioni da trattare, con un preavviso di almeno tre giorni rispetto alla data della riunione, salve situazioni di urgenza che richiedano una convocazione immediata;

- presiede le riunioni del Comitato;
- sottoscrive a nome della RUS Puglia protocolli d'intesa e lettere d'intenti per favorire collaborazioni, progetti e iniziative non onerose circoscritte nel tempo, coerenti con le finalità della RUS Puglia, previa autorizzazione da parte del Comitato; tali protocolli d'intesa e lettere d'intenti non implicano per le Parti l'assunzione di alcuna obbligazione ma costituiscono unicamente manifestazioni di interesse a cooperare per l'avvio delle collaborazioni;
- dispone l'uso del logo della RUS Puglia solo in caso di iniziative proposte dalle Parti e già approvate dal Comitato, o proposte da soggetti con i quali è stato già sottoscritto un protocollo d'intesa o una lettera d'intenti da parte della RUS Puglia. Ogni altro utilizzo del logo dovrà essere disposto dal Comitato;
- rappresenta la RUS Puglia nelle relazioni esterne e può delegare la rappresentanza per singoli eventi e manifestazioni ad altri membri del Comitato.

Articolo 7

(Segreteria organizzativa)

1. Le attività operative della RUS Puglia sono coordinate dalla Segreteria organizzativa. L'Università a cui appartiene di volta in volta il Presidente pro tempore del Comitato di Coordinamento assume, con cadenza annuale e seguendo la rotazione della figura del Presidente, il ruolo di Segreteria organizzativa della RUS Puglia, salva diversa deliberazione del Comitato.

2. La Segreteria organizzativa fornisce supporto al Presidente e al Comitato di Coordinamento nelle loro attività interne ed esterne, anche rispetto alla convocazione, allo svolgimento e alla verbalizzazione delle riunioni, all'elaborazione di eventuali report e/o documenti e alle attività di comunicazione.

Articolo 8

(Risorse)

1. La RUS Puglia, non avendo propria soggettività giuridica distinta dagli Atenei che la compongono ai sensi dell'art. 2, comma 2, non ha dotazione patrimoniale propria. Le iniziative e le attività coordinate dalla RUS Puglia saranno realizzate dalle Università pugliesi, con:

- risorse interne delle Parti del presente Accordo, che ciascun Ateneo metterà eventualmente a disposizione;
- contributi o finanziamenti che la RUS Puglia potrà attivarsi per procurare e ottenere, a beneficio delle Parti, da organizzazioni pubbliche e private interessate a sostenere tali attività e iniziative; queste risorse saranno utilizzate in via prioritaria per la destinazione d'uso decisa dall'ente finanziatore.

2. La distribuzione di impegni, compiti e risorse tra le Parti con riferimento alle varie attività ed iniziative sarà definita dal Comitato di Coordinamento della RUS Puglia sulla base del grado e del tipo di coinvolgimento previsto per ciascun Ateneo.

Articolo 9

(Riservatezza)

1. Tutti i dati, i documenti e i materiali che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione del presente Accordo e prima che vi sia stata una comunicazione pubblica dovranno essere considerati come informazione riservata.
2. Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione del presente Accordo, salve diverse pattuizioni da formalizzarsi per iscritto.

Articolo 10

(Proprietà dei dati raccolti e dei risultati)

1. La proprietà dei dati messi a disposizione dalle Parti rimane di proprietà della Parte che li ha messi a disposizione.
2. Le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che saranno proprietarie in ugual misura dei risultati comuni scaturiti dalle attività e dalle iniziative congiunte oggetto del presente Accordo, fatti comunque salvi i diritti morali dovuti agli autori. I risultati comuni scaturiti nell'ambito della RUS Puglia potranno essere utilizzati, divulgati, pubblicati e sfruttati dalle singole Università pugliesi dopo la pubblicazione in forma aggregata da parte della Segreteria organizzativa, salva diversa deliberazione del Comitato di Coordinamento.

Articolo 11

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e s.m.i., le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente Accordo, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione dell'Accordo o in virtù di disposizioni normative, e si impegnano reciprocamente, per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente Accordo, all'osservanza della normativa sopra richiamata, improntando i trattamenti da loro operati ai principi di liceità, correttezza, trasparenza adeguatezza pertinenza e necessita specifici.
2. Il Presidente e il Comitato di Coordinamento della RUS Puglia garantiscono il rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali in merito alle attività di loro rispettiva competenza.
3. I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

Per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede in Piazza Umberto I, Bari nella persona del Rettore. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro è contattabile a: rpd@uniba.it; rpd.uniba@pec.uniba.it;

- Per l'Università del Salento - Titolare del trattamento dei dati è l'Università del Salento, con sede in XXX, XXX nella persona del Rettore. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Università del Salento è contattabile a: XXX;
- Per l'Università degli Studi di Foggia - Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Foggia, con sede in XXX, XXX nella persona del Rettore. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Università degli Studi di Foggia è contattabile a: XXX;

- Per l'Università LUM "Giuseppe Degennaro" - Titolare del trattamento dei dati è l'Università LUM "Giuseppe Degennaro", con sede in Casamassima (BA), S.S. 100 km 18, 70010, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati della LUM è contattabile a: 0806978354;
- Per il Politecnico di Bari - Titolare del trattamento dei dati è POLIBA, con sede in Bari, Via Amendola 126/B, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati della POLIBA è contattabile a: direzionegenerale@poliba.it.

Articolo 12

(Recesso e risoluzione)

1. Ciascuna delle Parti ha la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta che dovrà essere trasmessa:
 - sia a mezzo e-mail, dal Rappresentante dell'Ateneo che intende recedere, indirizzata al Presidente e a tutti gli altri componenti del Comitato di Coordinamento della RUS Puglia; in tal caso il Presidente ne darà comunicazione alla RUS nazionale;
 - sia a mezzo PEC, dal Rettore dell'Ateneo che intende recedere, indirizzata ai Rettori di tutte le altre Università pugliesi Parti dell'Accordo.
2. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi tre mesi dalla data della PEC di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale di più di due Parti determinerà la risoluzione automatica del presente Accordo.
4. Le Parti, con decisione unanime, hanno in ogni caso la facoltà di sciogliere consensualmente il presente Accordo prima della data di scadenza, con atto firmato digitalmente da tutti i rispettivi Rettori.
5. In caso di eventuale scioglimento consensuale anticipato dell'Accordo istitutivo della RUS nazionale o di mancato rinnovo di quest'ultimo, il Comitato di Coordinamento della RUS Puglia potrà deliberare lo scioglimento anticipato del presente Accordo, con mera presa d'atto ad opera delle Parti.
6. In tutti i casi previsti dal presente articolo, la risoluzione e lo scioglimento avranno comunque efficacia non retroattiva.

Articolo 13

(Responsabilità delle Parti)

1. Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà eventualmente coinvolto in attuazione del presente Accordo.
2. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale in relazione ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Parte non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone un'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.
3. Le Università pugliesi sono responsabili per l'attuazione, nei locali di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali.'

Articolo 14

(Legge applicabile e Controversie)

1. Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili, con particolare riguardo all'art. 15 della L. 241/1990.

2. Le Parti concordano che, in caso di dubbi o contestazioni da parte di una o più di esse circa le modalità di interpretazione o esecuzione del presente Accordo, è attribuito alla competenza del Comitato di Coordinamento un previo tentativo di composizione bonaria, con deliberazione da assumere secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 3. Resta fermo il diritto di ciascuna Parte di adire il giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) n. 2) del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, qualora le controversie interpretative o applicative non siano risolte bonariamente con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 15

(Firma digitale e Registrazione)

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'art. 15, comma 2-bis, della L. n. 241/1990 ed ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005.

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma, D.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

Articolo 16

(Oneri fiscali)

1. L'imposta di bollo è dovuta sin dall'origine e verrà assolta in modalità virtuale secondo modalità concordate dalle Parti, a cura della Segreteria organizzativa del primo Ateneo cui spetterà la Presidenza secondo quanto previsto dagli artt. 6, comma 9, e 7, comma 1, del presente Accordo.

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

Il Rettore - Prof. Stefano Bronzini

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SALENTO

Il Rettore - Prof. Fabio Pollice

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

Il Rettore - Prof. Lorenzo Lo Muzio

PER L'UNIVERSITÀ LUM Giuseppe Degennaro

Il Presidente - Prof. Emanuele Degennaro

PER IL POLITECNICO DI BARI

Il Rettore - Prof. Francesco Cupertino